

Il sottoscritto Alessandro Ronzone residente [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara (PE) al n. B63, in qualità di tecnico individuato in relazione al progetto fotovoltaico presentato a nome di ABSOLUTE ENERGY S.p.a. P.iva 17257021000 da eseguirsi nel comune di Pianella (PE),

Denominazione progetto: Pianella 2

Codice pratica: 361635028 con potenza di immissione di 4480 kW

Comune: Pianella (PE)

Foglio: 45

Particella: 89, 365, 371, 372, 374, 398, 400, 401.

sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) ed ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.

ASSEVERA

- L'idoneità delle aree individuate per il progetto fotovoltaico essendo area di ex cava -> D. Lgs. 199/2021, Art. 20, comma 8, c) "Cave e miniere cessate...", nonché ai sensi della L.R. n. 8/25, Art. 2, comma 1, lett. c)
- La compatibilità del progetto con gli interventi sottoposti a regime di PAS ai sensi dell'Allegato B, lettera b) del D. Lgs. 190/2024 "Interventi in regime di PAS" b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.
- Che la potenza d'immissione d'impianto è pari a 3,84 MW, mentre la potenza di picco è pari a 4,4352 MWp, a causa delle mitigazioni richieste dalla SABAP e introdotte nel progetto in itinere.
- La compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà al PRG adottato, in quanto, con determinazione n°D13/65 del 09/08/2006, l'area oggetto di intervento non costituisce più una cava attiva, in quanto la stessa risulta dismessa e che quindi, ex lege, risulta area idonea all'installazione del fotovoltaico.
- Che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori.

- Che in relazione alle costruzioni in cls, le stesse sono da considerarsi “Prive di Rilevanza” ai sensi dell’Art. 94-bis, Comma 1, Lett. C9 e Comma 2 del DPR 380/01, rientrando nelle opere di cui all’Appendice 4 del Decreto Regionale n. 3 del 17/8/2023;
- Che il progetto è conforme alla normativa del codice della strada e si impegna a richiedere, a valle della progettazione esecutiva, eventualmente, all’ente competente idonea autorizzazione ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento Accessi e Passi Carrabili del Comune di Pianella (delibera c.c. n. 12 del 28/04/2016);
- L’esclusione da verifica di assoggettabilità a VIA in quanto: nel D.M 30/03/2015. è previsto che può ritenersi sussistente un’ipotesi di cumulo qualora, nel medesimo contesto ambientale e territoriale (da individuarsi nella fascia di pari a 1 km a partire dal perimetro esterno dell’area d’impianto) siano presenti altri progetti della stessa fonte; Lo stesso DM individua poi la soluzione da adottarsi per risolvere la situazione di cumulo, prevedendo che, qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente punto., si applichi il dimezzamento delle soglie per l’assoggettabilità a screening dei progetti. In altre parole, è lo stesso DM 30 marzo 2015 a escludere che la presenza di più iniziative integranti una situazione di cumulo richieda l’assoggettamento alla procedura di screening, fornendo invece una soluzione (il dimezzamento della soglie) ritenuta, in base a una valutazione ex ante, idonea a risolvere la situazione di compresenza di impianti all’interno del medesimo contesto. La scrivente ha pienamente rispettato le prescrizioni di cui al D.M. 30 marzo 2015 in quanto entrambi i progetti in corso hanno una potenza inferiore a 6 MW e rispettano quindi la potenza risultante dal dimezzamento della soglia di assoggettabilità a screening (che, come è noto, per la aree idonee ex art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 è pari a 12 MW).
- La non assoggettabilità a VINCA in quanto non interferente con siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione appartenenti a rete “Natura 2000”.
- Che la realizzazione del campo fotovoltaico sarà compiuta in 60 giorni, come da cronoprogramma di realizzazione degli interventi allegato, e che la vita utile stimata dell’impianto è di 30 anni;
- Che l’area a disposizione è di circa 48500mq, l’area oggetto di intervento è di circa 18200mq, perciò la percentuale utilizzata è circa il 38% rispetto all’unità fondiaria idonea di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica ovvero per la quale si dichiara idoneità.
- Che con la comunicazione dell’inizio lavori si produrrà documentazione relativa all’ impresa costruttrice dei lavori, direttore dei lavori e documento, modulistica in materia di rifiuti, notifica preliminare, eventuale normativa circa terre e rocce da scavo, e tutta la documentazione prevista per legge.

- Che in relazione al fabbricato censito al N.C.F. del Comune di Pianella al Foglio 45, mappale 372, lo stesso verrà demolito prima dell'avvio lavori e si impegna, dunque, a presentare idonea documentazione relativa all'accatastamento dell'area de quo

Chieti, 10/09/2025

FIRMA